# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

**del 2 dicembre 1996**

**relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassiti sopra o in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(96/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

sentito il parere del comitato fitosanitario permanente,

considerando che in forza dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 90/642/CEE, ogni anno, anteriormente al 1° novembre, la Commissione rivolge agli Stati membri una raccomandazione per un programma coordinato di controlli per l'anno successivo, per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassiti fissate nell'allegato II alla suddetta direttiva;

considerando che, in forza dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE, gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione, entro il 1° agosto 1996, tutte le informazioni necessarie in merito all'esecuzione, durante il 1995, dei loro programmi annui di controllo ed elaborare programmi previsionali per definire la natura e la frequenza dei controlli da effettuare sul piano nazionale; che, con la raccomandazione 96/199/CE della Commissione, del 1° marzo 1996, relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1996 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sopra e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [3], è stato raccomandato agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 1° settembre 1996, i rispettivi programmi nazionali di controllo previsti per il 1997; che tuttavia non è stato possibile a tutti gli Stati membri trasmettere le loro relazioni nazionali e i loro programmi previsionali entro le suddette date;

considerando che l'allegato II della direttiva 90/642/CEE è stato completato con gli elenchi delle quantità massime di residui per taluni antiparassitari mediante le direttive 93/58/CEE [4], 94/30/CE [5], 95/38/CE [6] e 96/32/CE del Consiglio da applicarsi da parte degli Stati membri non oltre il 30 aprile 1997, ed è stato modificato con la direttiva 95/61/CE [7]; che i residui di antiparassitari di cui all'allegato II devono pertanto essere oggetto dei programmi nazionali e coordinati di controllo per il 1997;

considerando che l'entità delle informazioni comunicate alla Commissione non è stata sufficiente ad ottenere un quadro completo delle attività nazionali di controllo dei residui di antiparassitari nel 1995, od a consentire una valutazione globale delle azioni in materia di controllo che gli Stati membri intendono attuare nel 1997; che tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per poter coordinare un programma a livello comunitario per determinare combinazioni antiparassitari/prodotti; che questo è il secondo programma coordinato specifico ad essere raccomandato, e che le indicazioni relative ai prodotti da includere nei futuri programmi specifici annui di coordinazione sono importanti in vista della programmazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri; che i prodotti non saranno normalmente ripresi in considerazione nei programmi coordinati specifici entro un intervallo di tre anni;

considerando che l'esame di un approccio statistico sistematico riguardante il numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascuna specifica azione coordinata non è stato condotto a termine; che comunque l'esame sul piano

[1] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.
[2] GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12.
[3] GU n. L 64 del 14. 3. 1996, pag. 18.
[4] GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.
[5] GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70.
[6] GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14.
[7] GU n. L 292 del 17. 12. 1995, pag. 27.

comunitario di più campioni di un dato prodotto permetterà un più elevato livello di fiducia nelle conclusioni relative ai residui di antiparassitari riscontrati nei o sui prodotti; che, per lo specifico esercizio 1997, gli Stati membri dovrebbero quanto meno fissarsi come obiettivo un numero di 50 campioni di prodotti sui loro mercati;

considerando che, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/642/CEE, al momento di trasmettere alla Commissione le informazioni relative alla messa in opera dei loro programmi nazionali di controllo durante l'annata precedente, gli Stati membri sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione; che tali informazioni debbono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare, le soglie di notificazione, i criteri secondo i quali essi sono stati fissati nonché i criteri applicati per fissare le misure di garanzia della qualità per quanto riguarda il campionamento e i laboratori di analisi non ancora accreditati ai sensi della direttiva 93/99/CE del Consiglio, del 29 octobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [1];

considerando che sarebbe inoltre utile, ai fini delle future raccomandazioni al riguardo, che la Commissione venga informata preventivamente dagli Stati membri in merito ai loro programmi previsionali per gli anni 1998 e successivi, comunicati se del caso sotto forma di progetti o di schemi;

considerando che le informazioni sui risultati dei programmi di controllo e quelle sui programmi nazionali previsionali si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informativa; che la Commissione ha approntato gli opportuni modelli sotto forma di dischetti da inviare agli Stati membri; che gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni per il 1996 e le informazioni concernenti i loro programmi previsionali di controllo per il 1998 secondo il suddetto modello; che gli ulteriori sviluppi del modello stesso saranno facilitati dalla messa a punto di linee direttrici da parte della Commissione;

considerando che i controlli e i prelievi di campioni che gli Stati membri devono effettuare per garantire l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari fissate nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/642/CEE debbono essere svolti conformemente alle disposizioni della direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli [2], della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana [3], della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [4], nonché della direttiva 93/99/CEE,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1) per quanto riguarda specificamente il 1997, di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, con l'obiettivo di 50 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione sul mercato dello Stato membro secondo l'origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, e di comunicare i risultati, i metodi analitici applicati, le soglie di notificazione raggiunte e le misure di garanzia della qualità, entro il termine massimo del 1° agosto 1998;

2) di trasmettere alla Commissione, entro il 1° agosto 1997, tutte le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/642/CEE riguardanti l'esercizio di sorveglianza del 1996, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campioni, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e particolarmente:

   2.1) i risultati dei controlli specifici per il 1996, come stabilito al punto 5 della raccomandazione 96/199/CE concernente il programma coordinato di ispezione per il 1996;

   2.2) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari indicati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, in relazione ai contenuti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, in relazione ai contenuti in vigore sul piano nazionale;

   2.3) i criteri applicati per elaborare i loro programmi nazionali per quanto riguarda il numero di campioni prelevati e le analisi effettuate;

   2.4) i criteri applicati per definire e fissare le soglie di notificazione;

[1] GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

[2] GU n. L 207 del 15. 8. 1979, pag. 26.
[3] GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.
[4] GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

2.5) le misure di garanzia della qualità applicate per il prelievo dei campioni o le modifiche di tali misure rispetto all'anno precedente;

2.6) i dati relativi all'accreditazione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CE, dei laboratori che effettuano le analisi e, dove tale accreditazione non fosse stata ancora accordata, i criteri applicati per stabilire misure di garanzia della qualità dei laboratori stessi;

3) entro il 1° giugno 1997, di trasmettere alla Commissione i loro programmi previsionali per l'anno 1998, e nei limiti del possibile per gli anni successivi, per la sorveglianza sui contenuti massimi di residui di antiparassitari fissati dalla direttiva 90/642/CEE.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**Quantità massime di residui (QMR) da sottoporre ai controlli specifici per il 1997, di cui al punto 1 della presente raccomandazione**

*(in mg/kg)*

| Residui di antiparassitari da analizzare | Prodotti ai quali si applicano le QMR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Mandarini | 2. Pere | 3. Banane | 4. Fagioli (freschi e surgelati) | 5. Patate |
| Carbendazim (a) | 5 | 2 | 1 | — | — |
| Tiabendazolo | 6 | 5 | 3 | — | 5 |
| | | | | | |
| Acefate | 1 | — | 0,02 * | — | 0,02 * |
| Clorotalonil | 0,01 * | — | 0,01 * | — | 0,01 * |
| Cloropirifos | 0,3 | 0,5 | — | — | 0,05 * |
| DDT | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Diazinone | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — |
| Endosulfan | 1 | 1 | 0,05 * | 1 | — |
| Iprodione | 0,02 * | 10 | — | — | 0,02 * |
| Metalaxil | — | 1 | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Metamidofos | 0,2 | — | 0,01 * | — | 0,01 * |
| Metidation | 2 | 0,3 | 0,02 * | 0,02 * | 0,02 * |
| Triazafos | — | — | 0,02 * | — | — |

(a) Benomil, carbendazim, metiltiofanato (somma dei residui espressi come carbendazim).

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.